

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 420/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 64 e l'articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Italia, sulla base della normativa nazionale adottata nel dicembre 2007, ha comunicato i nuovi dati relativi all'incremento retroattivo delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali della sua amministrazione centrale con effetto al 1° febbraio 2007, data che rientra nel periodo di riferimento 1° luglio 2006-1° luglio 2007; pertanto Eurostat ha modificato l'indicatore specifico per il periodo di riferimento.
- (2) Poiché tali dati non erano disponibili quando la Commissione ha presentato la proposta relativa al periodo di riferimento 1° luglio 2006-1° luglio 2007, il regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio adottato sulla base di tale proposta non teneva in considerazione l'effettivo incremento delle retribuzioni nel pubblico impiego in Italia.
- (3) Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2007, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 1).

1.7.2007	Scatti				
Gradi	1	2	3	4	5
16	15 824,35	16 489,31	17 182,21		
15	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 608,71	15 824,35
14	12 361,36	12 880,80	13 422,07	13 795,49	13 986,08
13	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 192,91	12 361,36
12	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 776,50	10 925,38
11	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 524,62	9 656,21
10	7 543,05	7 860,02	8 190,31	8 418,17	8 534,47
9	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 440,26	7 543,05
8	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 575,95	6 666,80
7	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 812,04	5 892,33
6	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 136,87	5 207,84
5	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 540,14	4 602,86
4	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 012,72	4 068,16
3	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 546,58	3 595,57
2	2 808,72	2 926,75	3 049,73	3 134,58	3 177,89
1	2 482,44	2 586,76	2 695,45	2 770,45	2 808,72

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, paragrafi 2 e 3, dello statuto è fissato a 852,74 EUR e a 1 136,98 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 159,49 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 348,50 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 236,46 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 85,14 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 472,70 EUR.

Articolo 4

Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

0,5908 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

0,1181 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

0,0569 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

- 177,22 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 354,41 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2007, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 36,63 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 29,53 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 6

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 042,85 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 620,08 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 250,67 EUR, il limite superiore a 2 501,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 136,98 EUR.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007	Categorie	Gruppi	Scatti			
			1	2	3	4
A		I	6 374,10	7 163,65	7 953,20	8 742,75
		II	4 626,21	5 077,00	5 527,79	5 978,58
		III	3 887,62	4 060,79	4 233,96	4 407,13
B		IV	3 734,56	4 100,17	4 465,78	4 831,39
		V	2 933,43	3 126,80	3 320,17	3 513,54
C		VI	2 789,91	2 954,16	3 118,41	3 282,66
		VII	2 497,07	2 582,03	2 666,99	2 751,95
D		VIII	2 256,96	2 389,89	2 522,82	2 655,75
		IX	2 173,54	2 203,82	2 234,10	2 264,38

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di Funzioni	1.7.2007	Scatti						
	Gradi	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 455,05	5 568,49	5 684,30	5 802,51	5 923,17	6 046,35	6 172,09
	17	4 821,32	4 921,58	5 023,93	5 128,40	5 235,05	5 343,92	5 455,05
	16	4 261,20	4 349,82	4 440,28	4 532,62	4 626,88	4 723,10	4 821,32
	15	3 766,16	3 844,48	3 924,43	4 006,04	4 089,35	4 174,39	4 261,20
	14	3 328,63	3 397,85	3 468,51	3 540,64	3 614,28	3 689,44	3 766,16
	13	2 941,93	3 003,11	3 065,56	3 129,31	3 194,39	3 260,82	3 328,63
III	12	3 766,10	3 844,42	3 924,36	4 005,97	4 089,27	4 174,31	4 261,11
	11	3 328,60	3 397,82	3 468,48	3 540,60	3 614,23	3 689,38	3 766,10
	10	2 941,92	3 003,10	3 065,55	3 129,30	3 194,37	3 260,80	3 328,60
	9	2 600,17	2 654,24	2 709,43	2 765,77	2 823,29	2 881,99	2 941,92
	8	2 298,11	2 345,90	2 394,68	2 444,48	2 495,31	2 547,20	2 600,17
II	7	2 600,10	2 654,18	2 709,39	2 765,74	2 823,27	2 881,99	2 941,93
	6	2 297,99	2 345,79	2 394,58	2 444,38	2 495,22	2 547,12	2 600,10
	5	2 030,98	2 073,23	2 116,35	2 160,37	2 205,30	2 251,17	2 297,99
	4	1 795,00	1 832,33	1 870,45	1 909,35	1 949,06	1 989,60	2 030,98
I	3	2 211,30	2 257,19	2 304,04	2 351,86	2 400,67	2 450,49	2 501,35
	2	1 954,88	1 995,46	2 036,87	2 079,14	2 122,29	2 166,34	2 211,30
	1	1 728,20	1 764,07	1 800,68	1 838,05	1 876,20	1 915,14	1 954,88

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 784,40 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 465,05 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2007, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 938,01 EUR, il limite superiore a 1 876,01 EUR e la riduzione forfettaria a 852,74 EUR.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio⁽¹⁾ sono fissate a 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR e 804,20 EUR.

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2007, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽¹⁾ si applica il coefficiente 5,159819.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2007, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007	Scatti							
Gradi	1	2	3	4	5	6	7	8
16	15 824,35	16 489,31	17 182,21	17 182,21	17 182,21	17 182,21		
15	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 608,71	15 824,35	16 489,31		
14	12 361,36	12 880,80	13 422,07	13 795,49	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 824,35
13	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 192,91	12 361,36			
12	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 776,50	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 361,36
11	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 524,62	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 925,38
10	7 543,05	7 860,02	8 190,31	8 418,17	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 656,21
9	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 440,26	7 543,05			
8	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 575,95	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 543,05
7	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 812,04	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 666,80
6	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 136,87	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 892,33
5	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 540,14	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 207,84
4	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 012,72	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 602,86
3	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 546,58	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 068,16
2	2 808,72	2 926,75	3 049,73	3 134,58	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 595,57
1	2 482,44	2 586,76	2 695,45	2 770,45	2 808,72			

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.12.2007 320,54 EUR

1.1.2008-31.12.2008 334,51 EUR

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2007, gli importi dell'indennità scolastica di cui all'articolo 15, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.8.2007 51,07 EUR

1.9.2007-31.8.2008 68,10 EUR

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2007, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 *bis* dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

- 123,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
- 189,06 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
